

**SCHEMA**  
**DI CONTRATTO DI APPALTO**

tra

- “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”, (di seguito “Fon. Coop.”), con sede in Roma, Via Treviso 31, (C.F. 97246820589), rappresentato da Giuseppe Gizzi nato a Oliveto Citra il 27/08/1976 (C.F. GZZGPP76M27Go39W), nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;

e

- “[...]” (di seguito “Affidatario”), con sede [...], P.IVA – C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato da [...], nato a [...], nella sua qualità di [...]

(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)

**Premesso che:**

- i) all’esito della procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del “servizio di verifica e controllo ex post dei piani formativi finanziati da Fon. Coop” CIG: 9917161C24 di cui al bando pubblicato sulla G.U.U.E del 30 giugno 2023 e sulla G.U.R.I V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 74 del 30 giugno 2023 è risultato aggiudicatario il concorrente [\_\_\_\_] formulando l’offerta tecnica ed economica che si allega al presente contratto (All. ...), giusta Delibera di aggiudicazione del [...] che in copia si allega al presente contratto (All. ....);
- ii) [...] è risultato in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed ha prestato idonea garanzia di cui all’art. 103 D.lgs. 50/2016 allegata al presente contratto (All...)
- iii) [...], quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Premesse**

- 1.1** Le premesse di cui sopra, gli allegati ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo 2 - Oggetto del contratto**

- 2.1** Fon. Coop., affida a “...” che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo al “servizio di verifica e controllo ex post dei piani formativi finanziati da Fon. Coop”
- 2.2** L’esecuzione del servizio verrà realizzata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell’Affidatario, il quale si obbliga a rispettare le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nei documenti contrattuali ad esso allegati, oltre alle prescrizioni contenute nella propria Offerta e nel presente contratto.
- 2.3** Il presente contratto di appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di verifica ex post dei piani formativi finanziati da Fon.Coop, come indicato all’art. 3 “Specifiche



- 4.7. Resta inteso che, in ogni caso, i pagamenti avverranno sempre solo previa consegna da parte del Fornitore del servizio della documentazione attestante che i versamenti fiscali, dovuti alla data di ogni singolo pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti ai sensi del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012 e s.m.i., del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. e nel rispetto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
- 4.8 La mancata consegna della documentazione sopra richiesta darà pieno titolo a Fon. Coop di sospendere i pagamenti e/o trattenere le somme sino all'integrale adempimento da parte del Fornitore del servizio dell'onere predetto, restando inteso che la perdurante inerzia ovvero il rilevato inadempimento agli oneri sottesi alle certificazioni richieste costituirà legittimo motivo di risoluzione del contratto ai termini dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
- 4.9. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura previa consegna da parte del Fornitore del servizio della documentazione su indicata e verifica della regolarità della stessa da parte di Fon. Coop. Le fatture dovranno riportare il dettaglio delle voci di costo a cui si riferiscono, in caso contrario il Committente potrà rifiutare il pagamento.

#### **Articolo 5 - Garanzie di esecuzione**

- 5.1 L'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ha prestato la seguente garanzia definitiva: XXXXXXXXXXXXX
- 5.2 La garanzia sarà progressivamente svincolata e/o reintegrata secondo quanto previsto dal richiamato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
- 5.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del Codice.
- 5.4 Fon.Coop ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
- 5.5 A norma dell'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

#### **Articolo 6 - Durata del contratto**

- 6.1. Il presente contratto ha durata di mesi ventiquattro (24), decorrenti dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data di avvio anticipato delle prestazioni, laddove

disposto dal Fondo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

La durata del presente contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

- 6.3.** Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, Fon.Coop si riserva di richiedere all'Affidatario la ripetizione dei servizi previsti nell'affidamento per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi e/o servizi analoghi per un importo massimo di € 110.000,00 (centodiecimila/00), al netto dell'IVA.

#### **Articolo 7 – Gruppo di lavoro.**

- 7.1** L'Affidatario è obbligato ad adibire all'esecuzione delle prestazioni le figure professionali elencate e descritte nell'offerta presentata in sede di gara.
- 7.2** In caso di sopravvenuta indisponibilità di dette figure professionali, l'Affidatario è obbligato a dare tempestiva comunicazione al Fondo, che potrà autorizzare eventuali sostituzioni dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro indicato in gara con altre figure professionali purché dotate di qualifica ed esperienza almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire.
- 7.3** L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.lgs. 196/2003).

#### **Articolo 8 - Verifica sull'attività**

- 8.1.** Ai fini della realizzazione del progetto, e ai fini di seguire lo svolgimento delle Attività del Servizio e verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, rivestono la funzione di referente progettuale:
- Per Fon.Coop - Referente .....;
- Per l'Affidatario - Referente .....
- 8.3** Le Parti convengono che l'Affidatario consenta a Fon.Coop. l'accesso diretto nei propri uffici, al fine di effettuare le verifiche sull'attività svolta e sulle procedure operative utilizzate, previa comunicazione da parte di Fon.Coop medesima otto (8) giorni prima rispetto alla data stabilita per la verifica.
- 8.3** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

#### **Articolo 9 - Modifica del contratto**

- 9.1** Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 10 - Oneri a carico dell'esecutore**

- 10.1** Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell'esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

**10.2** L'esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.

Lo stesso è tenuto a rispettare:

- gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Affidatario:

- si impegna, per ogni sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di gara, a darne previa comunicazione al Fondo, in attesa di autorizzazione da parte del medesimo; pertanto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo, il ruolo rivestito e il curriculum vitae del personale impiegato.
- si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita dal Fon.Coop;
- si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

#### **Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito – Subappalto.**

- 11.1** Al di fuori delle previsioni contemplate dall'art. 105 del Codice, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
- 11.2** L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dagli eventuali contratti applicativi del presente Accordo Quadro con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
- 11.3** L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9917161C24 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario,

mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.

- 11.4** In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **Articolo 12 - Obblighi dei contraenti**

- 12.1** Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell'esecuzione dell'affidamento.

## **Articolo 13 - Recesso e risoluzione del contratto e penali**

- 13.1** Fon. Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 previa comunicazione di preavviso di almeno 20 giorni all'Affidatario.

- 13.2** È in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.

- 13.3** È in facoltà del Committente dichiarare la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento dell'affidatario.

Costituiscono ipotesi di grave inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) ritardo per tre volte entro 12 mesi di vigenza del rapporto contrattuale nella consegna dei verbali di visita dei piani oltre il termine di dieci (10) giorni rispetto al termine indicato in sede di offerta tecnica;
- b) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.;
- c) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
- d) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, sub-affidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
- e) venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti previsti dal bando di gara e negli altri casi previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
- f) applicazione di penali di importo complessivo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
- f) in ogni altro caso previsto dal presente contratto e dalla normativa vigente.

Troverà applicazione l'art. 108, D.lgs. n. 50/2016. e il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

- 13.4** Il Fondo, ad esito di apposito procedimento amministrativo, nel quale è garantita la partecipazione dell'interessato, comminerà le seguenti penali:

- a) 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo in relazione alle attività di cui al precedente art. 3 del presente contratto;
- b) 0,5 per mille per l'esecuzione parziale e/o difforme fra quanto effettivamente svolto e quanto previsto dagli atti della procedura, fatta salva l'ipotesi in cui sia possibile rimediare sulla base di espressa richiesta del RUP formulata all'esecutore, con previsione di un termine ad adempiere.

Si precisa che, laddove l'esecutore non adempia spontaneamente all'invito formulato ai sensi del precedente alinea, trovano applicazione le indicate penali, fatte salve le ipotesi di risoluzione contrattuale previste dal presente articolo.

#### **Articolo 14 - Forza maggiore**

- 14.1** Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.
- 14.2** Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.
- 14.3** Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.
- 14.4** La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.
- 14.5** Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto per sopravvenuta impossibilità totale o parziale, senza che l'altra possa pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

#### **Articolo 15 - Trattamento dei dati personali – Nomina del Responsabile del trattamento dati**

- 15.1** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "GDPR") e della normativa privacy nazionale, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali verranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, che prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito, corretto, trasparente, adeguato e limitato a quanto necessario per le finalità del presente contratto, esatti ed aggiornati, conservati in forma adeguata.
- 15.2** Le Parti dichiarano e riconoscono che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituito dal presente contratto. Ciascuna Parte assicura all'altra che i dati personali verranno trattati soltanto da persone autorizzate e debitamente incaricate e che saranno conservati con adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, anche al fine di scongiurare trattamenti dei dati stessi non autorizzati o illeciti.
- 15.3** I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto e per un periodo massimo di dieci anni dalla cessazione dello stesso.
- 15.4** Ciascuna Parte si dichiara edotta dei diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR.
- 15.5** In considerazione dei dati personali trattati, per tutta la durata del presente contratto, dall'Affidatario per conto di Fon.Coop., quest'ultimo nomina l'Affidatario, con apposito accordo, Responsabile del trattamento dei dati personali di Fon.Coop. ai sensi dell'art. 28 del GDPR. L'accordo di nomina, parte integrante del presente contratto, definisce compiti ed obblighi del Responsabile del trattamento dati.

#### **Articolo 16 – Notifiche e comunicazioni**

- 16.1** Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.
- 16.2** Esse possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad

incaricato qualificato: di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

### **Articolo 17 - Domicilio legale**

**17.1** Agli effetti del presente contratto Fon. Coop. elegge il proprio domicilio in Roma, Via Treviso n. 31 - CAP 00161 o all'indirizzo pec [direzione.foncoop@pec.it](mailto:direzione.foncoop@pec.it) e l'Affidatario elegge il proprio domicilio o all'indirizzo pec [...].

### **Articolo 18 - Spese**

**18.1** Sono a carico dell'Affidatario e devono essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.

**18.2** Secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art.5 del D.M 2/12/2016 sono a carico dell'Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione.  
L'importo di tali spese ammonta complessivamente ad € \_\_\_\_\_ (...../00) ed è stato rimborsato dall'Affidatario.

### **Articolo 19 - Legge applicabile e Foro competente**

**19.1** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

**19.2** Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

**19.3** Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall'incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Allegato: Accordo di nomina del Responsabile del trattamento dati

Roma, \_\_\_\_\_

**Fon.Coop**

**Affidatario**

.....

.....

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. l'Affidatario dichiara di aver letto attentamente e di approvare in maniera specifica le seguenti clausole del presente Contratto: :

- articolo\_3: *Modalità di esecuzione del servizio;*
- articolo\_4: *Corrispettivo e modalità di pagamento;*
- articolo\_10: *Oneri a carico dell'esecutore;*
- articolo\_11: *Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito – Subappalto;*
- articolo\_12: *Obblighi dei contraenti;*
- articolo\_13: *Recesso, risoluzione del contratto e penali;*
- articolo\_18: *Spese;*
- articolo\_19: *Legge applicabile e Foro competente.*

Per accettazione

Roma, .....

L'Affidatario .....